

INDIRIZZO (UE) 2022/988 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 2 maggio 2022****che modifica l'indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2022/18) (BCE/2022/18)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l'idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell'Eurosistema, sono stabilite nell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ⁽¹⁾.
- (2) Tutte le attività idonee per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema sono assoggettate a specifiche misure di controllo del rischio al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ove sia necessario realizzare la garanzia in conseguenza dell'inadempimento di una controparte. Il sistema di controllo dei rischi dell'Eurosistema è periodicamente riesaminato per garantire una tutela adeguata.
- (3) Il Consiglio direttivo ha effettuato un riesame completo delle misure temporanee di allentamento in materia di garanzie adottate a partire dal 2020 in risposta alle circostanze economiche e finanziarie di carattere eccezionale connesse alla diffusione della malattia causata dal coronavirus 2019 (COVID-19), compresa la temporanea riduzione degli scarti di garanzia. Il riesame ha tenuto conto (a) del fatto che le controparti dell'Eurosistema partecipanti alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine condotte ai sensi della decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea (BCE/2019/21) ⁽²⁾ dovrebbero essere in grado di continuare a mobilitare garanzie sufficienti per tali operazioni; (b) dell'impatto sulle garanzie per le controparti dell'Eurosistema associato a ciascuna di tali misure; (c) delle considerazioni relative ai rischi associate a ciascuna di tali misure; (d) di altre considerazioni politiche e di mercato. In tale contesto, il 23 marzo 2022 il Consiglio direttivo ha deciso, tra l'altro, di eliminare gradualmente la riduzione degli scarti di garanzia di cui sopra in due fasi, la prima delle quali avrà inizio l'8 luglio 2022 al fine di aumentare la protezione dai rischi e la gestione efficiente dei rischi dell'Eurosistema. Ciò deve riflettersi nelle pertinenti disposizioni.
- (4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) ⁽³⁾,

⁽¹⁾ Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea, del lunedì 22 luglio 2019, su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21) (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 100).

⁽³⁾ Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea del 18 novembre 2015 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).

